

CP 7/18

TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile - Fallimenti

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Giudici:

dott.ssa Lorena Canaparo Presidente

dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

dott. ssa Maria Laura Morello Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da Q.A.D. Servizi & TLC srl con sede in Borghetto Santo Spirito (SV) via Enzo Ferrari snc, rappresentata e difesa come in atti;

- vista la delibera societaria in data 9.4.2018 risultante da verbale notarile, in ottemperanza al disposto dell'art. 152 L Fall;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;

- la visura camerale della società;

- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

- la dichiarazione - all'esito di integrazione richiesta in data 15.7.2018 di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;

- visto l'art. 161 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale,

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 60, alla luce della pendenza di procedure prefallimentari riunite;

- che si rende opportuno disporre i seguenti obblighi informativi a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata, e comunque non anteriore alla data di deposito del ricorso entro il 2.3.2015;



deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile dalla data di deposito del ricorso, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile, dal deposito del ricorso, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile dal deposito del ricorso, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile dal deposito del ricorso , di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo promosso da da Q.A.D. Servizi & TLC srl;

nomina commissario giudiziale il dott. E Martinengo;

dispone gli obblighi informativi di cui in parte motiva;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Savona nella camera di consiglio del 29.6.2018

Il Presidente
(dott.ssa Lorena Canaparo)



